

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 332 DEL 18/12/2018**

OGGETTO

LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E COSTITUZIONE DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE DELLA DIRIGENZA E DEL PERSONALE DEL COMPARTO PER L'ANNO 2018 E ASSEGNAZIONE RISORSE DI PARTE VARIABILE AL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- in data 22/1/2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 in cui si stabilisce, all'art.31, che "le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31/12/2003..." (comma 1) e che "...le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi..." (comma 2), individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;
- i CC.CC.NN.LL. sottoscritti successivamente hanno disposto specifici aumenti delle risorse a finanziamento del Fondo, mentre l'art.9 comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- l'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 ha poi stabilito che la riduzione proporzionale dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa prevista dal sopra richiamato articolo 9 comma 2-bis, abbia vigenza sino al 31 dicembre 2014 e che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- inoltre, per effetto dell'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- infine, in relazione ai contenuti della legge 56/2014 come recepita dalla legge della Regione Emilia- Romagna n.13/2015 e tenuto conto dei criteri approvati in sede di Osservatorio regionale, si è ritenuto di procedere preliminarmente rispetto alla riduzione proporzionale del fondo per il trattamento accessorio del personale previsto dalla legge 208/2015, a determinare la quota in diminuzione del fondo in relazione al trasferimento del personale a seguito del trasferimento di funzioni;
- a decorrere dall'anno 2018, per effetto di quanto disposto all'art.67 comma 1 del nuovo CCNL sottoscritto il 21/5/2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31

comma 2 del CCNL 22.01.2004 relative all'anno 2017, operando in analogia a quanto disposto dal precedente suddetto CCNL 22.1.2004;

- le risorse di cui sopra confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato nell'anno 2017 a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative;

Precisato che la costituzione del fondo delle risorse decentrate non può prescindere da quanto previsto dalle disposizioni dei vigenti CCNL, sia per quanto riguarda la definizione del fondo sia per quanto riguarda la sua destinazione e che pertanto la maggior parte delle risorse decentrate suddette, essendo determinate attraverso un mero calcolo aritmetico, sono calcolate dai dirigenti dei servizi preposti senza alcun margine di discrezionalità;

Evidenziato che, in relazione al trasferimento definitivo del personale dei Centri per l'impiego presso l' Agenzia regionale per il lavoro, con decorrenza 1 marzo 2018 per i titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato e 1 giugno 2018 per i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si configura l'ipotesi prevista all'art. 67 c. 2 lettera e) del CCNL 21/5/2018 in merito alla corrispondente riduzione del fondo per il trattamento economico accessorio degli enti di provenienza;

Dato atto che, con riferimento alla costituzione della parte variabile del fondo, prevista dalle voci di cui all'art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004, sono rispettate le condizioni previste dalle disposizioni vigenti come di seguito elencate:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 in cui si precisa che la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. .. Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 4 comma 1 del CCNL 31/7/2009 che stabilisce i requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa (ovvero: rispetto del Patto di stabilità interno, rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale, attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione e osservanza degli specifici indicatori di capacità finanziaria);
- l'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296 in cui viene stabilito che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali anche “ il

contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa...”;

Dato atto inoltre che le fonti di alimentazione del fondo di parte variabile per le quali è prevista la formale espressione di volontà da parte dell'organo politico e che si ritiene opportuno assegnare, sussistendone nel bilancio dell'ente la relativa capacità di spesa, sono:

- l'integrazione sino all'importo massimo corrispondente al 1,2% del monte salari 1997, (art. 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018), verificata in sede di contrattazione decentrata l'eventualità dell'integrazione;
- le risorse da destinare al conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale (art. 67 comma 5 lett.b) del CCNL 21/5/2018);

Considerato che:

- è compito dell'ente attivare iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, in particolare nei servizi maggiormente rivolti all'utenza e con specifici obiettivi di performance prestabiliti, in cui continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno al personale dell'Ente;
- tra i progetti aventi valenza strategica previsti nel Piano della Performance 2018, con i relativi indicatori di risultato, obiettivi da perseguire ed iniziative da intraprendere, adottati in sede di approvazione del Peg con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, assume particolare rilievo il progetto di gestione connesso alla manutenzione della viabilità, funzione fondamentale dell'Ente, in particolare per le forti implicazioni in termini di sicurezza della rete stradale e di mantenimento dei livelli di qualità raggiunti nelle infrastrutture quotidianamente utilizzate da cittadini e utenti su tutto il territorio provinciale;

Ritenuto ampiamente motivata la possibilità di coniugare gli interventi intrapresi con l'attivazione di politiche incentivanti e premianti per il personale coinvolto, assegnando risorse aggiuntive variabili ai sensi dell'art.67 comma 5 lett.b) per un importo di € 40.000,00;

Ritenuto altresì di assegnare la somma di € 87.939,57, pari all' 1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell'art. 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018, sussistendo in bilancio al relativa capacità di spesa;

Richiamati:

- la certificazione del responsabile del servizio finanziario circa il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017, prot. n. 6622 del 26/3/2018, previsto dall'art.1 c.720 e seguenti della L.208/2015;
- la delibera di Consiglio n.9 del 26/4/2018 che approva il Rendiconto di gestione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2017 e tra i relativi allegati la Relazione dei Revisori dei Conti che attesta il rispetto delle normative riferite ai limiti della spesa di personale (verbale n.79 del 3/4/2018);

Dato atto che:

- l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrate non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;
- la Provincia di Reggio Emilia, non avendo rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015, si è trovata a determinare il limite suddetto facendo riferimento al fondo 2015, opportunamente ridotto delle cessazioni avvenute, e a tale limite dovrà fare riferimento anche per l'anno 2018;
- l'art. 67 comma 7 del CCNL 21/5/2018 stabilisce che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- la costituzione del fondo complessivo per l'anno 2018, con l'ammontare delle risorse fisse e variabili, quantificata a cura del dirigente competente, dovrà essere sottoposta all'esame dell'organo di revisione prima della definizione delle voci di utilizzo da parte della contrattazione decentrata;

Ritenuto necessario fornire alcune linee di indirizzo di massima in merito alla costituzione e destinazione delle risorse, così riassumibili:

- autorizzazione al dirigente del Servizio Affari Generali a procedere in sede di costituzione del fondo 2018 alle integrazioni sopraindicate ai sensi dell'art.67 c. 4 e c.5 lett.b) del CCNL 21/5/2018;
- applicazione delle economie residue sul fondo dell'anno precedente e dei risparmi per il minor ricorso allo straordinario di cui all'art. 67 comma 3, lett. e) CCNL 21.5.2018, accertati a consuntivo e con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa, in un'ottica premiante che dia riconoscimento allo sforzo compiuto dal personale;
- garanzia degli incentivi di performance in capo al personale dipendente, anche in applicazione dell'art.69 del CCNL 21/5/2018, in quanto gli obiettivi di risultato richiedono un continuo e concreto impegno, oltre le normali aspettative della prestazione lavorativa;
- applicazione delle risorse "variabili" vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018. Seppure vengano quantificate in via separata, si evidenziano in particolare le forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D.Lg.s. 163/2006 e s.m.i., nonché gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L.

50/2016, i compensi professionale del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017;

- sostanziale rispetto dei precedenti accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata integrativa, alla luce del fatto che le risorse in parola costituiscono uno strumento per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nonché per garantirne e migliorarne il livello di qualità;

Preso atto infine che per quanto riguarda l'area della dirigenza, non essendo ancora stato approvato il relativo CCNL per l'area relativa alle funzioni locali, ed essendo ancora vigenti le disposizioni contenute nei precedenti contratti e i limiti al fondo contenuti nell'art.23 c.2 del D.Lgs.75/2017, si conferma per l'anno in corso la disciplina fino ad ora adottata, previa contrattazione decentrata integrativa;

Visto il parere favorevole del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

D E C R E T A

di autorizzare il dirigente ad interim del Servizio Affari Generali a costituire i fondi per l'anno 2018 rispettivamente:

- per l'area della dirigenza, dando applicazione alle disposizioni contrattuali vigenti, non essendo ancora stato approvato il relativo CCNL per l'area relativa alle funzioni locali, entro i limiti al fondo contenuti nell'art.23 c.2 del D.Lgs.75/2017, fatte salve eventuali successive modifiche o aggiornamenti;
- per il personale del comparto delle Funzioni Locali, nel rispetto delle previsioni dell'art.67 del CCNL 21/5/2018, quantificando il fondo delle risorse decentrate e quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa ora poste a carico del bilancio, complessivamente entro i limiti determinati dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

di assegnare tra le risorse di natura variabile del fondo per il personale del comparto, sussistendone in bilancio la capacità di spesa:

- lo stanziamento dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la dirigenza, ai sensi dell'art.67 comma 4 del CCNL 21.5.2018, verificata in sede di contrattazione decentrata l'eventualità dell'integrazione, per un ammontare pari ad € 87.939,57;
- risorse aggiuntive variabili ai sensi dell'art.67 comma 5 lett.b) per un importo di € 40.000,00, al fine di sostenere gli oneri dei trattamenti accessori del personale, correlati a progetti ed al conseguimento di obiettivi dell'Ente, come sopra descritto e motivato;

di fornire inoltre le seguenti linee di indirizzo di massima in merito alla costituzione e

destinazione delle risorse:

- applicazione delle economie residue sul fondo dell'anno precedente e dei risparmi per il minor ricorso allo straordinario di cui all'art. 67 comma 3, lett. e) CCNL 21.5.2018, accertati a consuntivo e con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa, in un'ottica premiante che dia riconoscimento allo sforzo compiuto dal personale;
- garanzia degli incentivi di performance in capo al personale dipendente, anche in applicazione dell'art.69 del CCNL 21/5/2018, in quanto gli obiettivi di risultato richiedono un continuo e concreto impegno, oltre le normali aspettative della prestazione lavorativa;
- applicazione delle risorse "variabili" vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018. Seppure vengano quantificate in via separata, si evidenziano in particolare le forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D.Lg.s. 163/2006 e s.m.i., nonché gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016, i compensi professionale del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017;
- sostanziale rispetto dei precedenti accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata integrativa, alla luce del fatto che le risorse in parola costituiscono uno strumento per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nonché per garantirne e migliorarne il livello di qualità;

di dare atto che il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Parere di regolarità tecnica;
- Parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 18/12/2018

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma